

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

.....

**data della firma digitale del
Coordinatore dell'Ufficio:**

☒ **Direttore-Attività di Parco**

☐ **Affari contabili e personale**

☐ **Difesa del suolo**

☐ **Interventi nel Parco**

☐ **Lavori pubblici**

☐ **Pianificazione territoriale**

☐ **Ricerca e conservazione**

☐ **Valorizzazione territoriale**

☐ **Vigilanza e gestione della fauna**

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso e per i
15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e succ.mod. ed integ.**



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Direttore-Attività di Parco**

Autorizzazione per attività ed usi

n. 131 del 23 ottobre 2018

**oggetto: Moscardini Gino - Autorizzazione attraversamento
area Parco con armi da caccia**

divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.

☒ **sì**

☐ **no**

necessità del parere Comitato scientifico

☒ **sì**

☐ **no**

Il Direttore

Considerato che, all'interno dell'area protetta, devono essere
sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna
protette e ai rispettivi habitat;

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del
Direttore del Parco, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p) del
Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco, di cui alla
deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ.
mod. ed integr.;

Dato atto che nelle categorie di attività ed usi riferibili alla
competenza autorizzativa del Direttore vanno considerati quelli di
tipo culturale, turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero,
comprese le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse
naturali, nonché lo svolgimento di attività commerciali e gli studi e
le ricerche scientifiche;

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31, commi 1 e 2, che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Vista la richiesta da parte del sig. Moscardini Gino (prot. 2911 del 12/10/2018) tesa ad ottenere l'autorizzazione all'attraversamento dell'area Parco, compresa nei territori dei Comuni di Galliciano e Fabbrie di Vergemoli, con il proprio fucile da caccia e quant'altro necessita, al fine di raggiungere le aree ove è consentita l'attività venatoria;

Dato atto che i luoghi interessati dalla richiesta si trovano all'interno dell'area parco, così come risulta dagli allegati cartografici al Piano per il Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

Ritenuto che l'attività proposta dal richiedente rientri tra i divieti di cui all'art. 31 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., poiché richiama nell'art. 11, comma 3, della L. 394/1991 e succ. mod ed integr. ; cui riporta, alla lettera f) "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati" ;

Dato atto che al presente procedimento si applicano gli oneri istruttori di cui all'art. 123 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.;

Tenuto conto che il comma 3, dell'art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., dà la possibilità all'Ente Parco – in caso di necessità ed urgenza – di consentire deroghe a tale divieti, attraverso un provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

Viste le disposizioni e le procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997 e succ. mod. ed integr., così come approvate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 2013;

Visto il parere vincolante del Comitato scientifico, riguardo alla richiesta di autorizzazione in parola, comunicato al Direttore del Parco, con nota interna n. 26/18, il giorno 18 ottobre 2018, contenente le seguenti prescrizioni: "Durante l'attraversamento dell'area parco si prescrive che l'arma sia trasportata, oltre che scarica, parzialmente smontata e riposta nell'apposita custodia; per ciò che concerne eventuali animali al seguito, si prescrive che essi debbano essere tenuti al guinzaglio";

Fatta comunque salva la necessità di ulteriori autorizzazioni, concessioni e permessi eventuali, anche di competenza di altri soggetti, per poter eseguire quanto richiesto;

Tenuto conto che la presente autorizzazione, di per sé, non reca pregiudizio all'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

determina

a) di autorizzare il sig. Moscardini Gino residente nel Comune di Barga, frazione di Castelvecchio Pascoli (LU), via Foresta di Sopra n. 15, ad attraversare l'area del Parco delle Alpi Apuane, con fucile da caccia, e quant'altro necessita, al fine di compiere il prelievo venatorio, nelle località esterne al parco, per i tracciati stradali e/o sentieri battuti e tracciati, che ricadono in area parco, seguendo esclusivamente i seguenti percorsi per raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria:

- 1) da Galliciano fino al raggiungimento dell'abitato di Vergemoli, poi successivamente per strada asfaltata per le seguenti località poste in successione e denominate: Castellaccio, Trimpello, Grotta del Vento e Tinello, quindi la frazione di Fornovolasco;

- 2) da Gallicano fino al raggiungimento della loc. Trombacco con prosecuzione per la loc. Fornovolasco, posta in Comune di Fabbriche di Vergemoli, quindi le loc. Aleva, Vetriceto, S. Pellegrinetto, Cortecchia, Campolemisi; inoltre dalla loc. S. Pellegrinetto per le loc. Visperiglia, Col di Luco, Biutale, Boscaccio e Trombacco;
- 3) dalla frazione di Verni, in loc. Piazza esclusivamente tramite strada bianca per raggiungere la loc. Pian di Lago, con prosecuzione per sentieri battuti e tracciati, verso la loc. Tigliora, quindi per aree esterne;
- 4) da Gallicano: strada asfaltata fino al raggiungimento delle loc. Verni e della loc. Trassilico, prosecuzione per la Foce di Pompanella, quindi per la frazione di Fabbriche di Vallico;

b) di approvare ulteriormente le seguenti prescrizioni: "L'arma sia trasportata, oltre che scarica, parzialmente smontata e riposta nell'apposita custodia; per ciò che concerne eventuali animali al seguito, si prescrive che essi debbano essere tenuti al guinzaglio";

c) di stabilire la validità di tale autorizzazione al termine della stagione venatoria indicata nell'istanza;

determina

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile.

Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti

AB/dv/gc file:aut_dir_131_2018